

ORDINANZA N 272 DEL 20/05/2026

Ufficio: Ufficio Segreteria del Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA AI SENSI E NEL RISPETTO DEL D.P.R. 753/80, ART. 52 E 55

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano – Unità Territoriale di Milano linee Nord, pervenuta al protocollo comunale n. 0024934/2026 il 21/04/2026 avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferente con sede ferroviaria ai sensi e nel rispetto del DPR 753/80 art. 52 e 55";

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";*

CONSIDERATO che per effetto di tale norma, le distanze da osservare dalla linea ferroviaria per le essenze arboree ed arbustive sono di seguito indicate:

Tipologia di vegetazione	Altezza della vegetazione	Distanza minima dalla prima rotaia
alberi	Maggiore di 4 metri	Altezza max. Pianta + 2 metri
arbusti ed alberi	Tra 1,5 e 4 metri	6 metri
siepi	Inferiore a 1,5 metri	5 metri

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";*

CONSIDERATI inoltre i rischi di:

- Possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;



- Pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

VISTO l'art. 450 C.P. a mente del quale "*Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario (...) è punito con la reclusione fino a due anni. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del pericolo*";

RITENUTO, pertanto, di dover richiamare l'attenzione dei soggetti destinatari della presente, titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, a porre particolare attenzione nell'osservanza dei disposti normativi più sopra richiamati e all'ottemperanza del presente provvedimento, in ragione delle conseguenze, anche penali, derivanti dalla loro eventuale violazione;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento è stata richiesta, in via d'urgenza, dal soggetto cui compete il regolare espletamento del pubblico servizio di trasporto ferroviario e la gestione delle relative rete (R.F.I. spa), in esito all'attività di vigilanza del sedime ferroviario spettante al ridetto gestore, previa informativa alla Prefettura, come da nota di R.F.I. spa del 11.07.2023 Prot. 42753, già più sopra citata;

RITENUTO quindi di provvedere, come da istanza di RFI spa, al fine di scongiurare pericoli imminenti per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Treviglio, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità.

Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

DISPONE

La Pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune di Treviglio.

La trasmissione in copia a:

- Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Milano – Unità Territoriale Linee Sud via Ernesto Breda 28 20126 Milano;
- Prefettura di Bergamo;
- Tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca violazione dell'art. 650 c.p. o altro più grave reato, ai trasgressori della presente Ordinanza verrà applicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis D.lvo 267/2000, una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00.

Restano in ogni caso ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt.38 e 63 del DPR 753/80,



per l'ipotesi di violazione delle norme sulle distanze previste dal medesimo DPR.

I destinatari del presente provvedimento saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la seguente Ordinanza si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ed al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Juri Fabio IMERI